



**2017/0004(COD)**

8.11.2017

**\*\*\*I**

## **PROGETTO DI RELAZIONE**

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD))

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Relatore: Claude Rolin

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

#### **Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne**

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

#### **Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato**

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	21



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0011),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 153, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0010/2017),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 31 maggio 2017<sup>1</sup>,
  - previa consultazione del Comitato delle regioni,
  - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0000/2017),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

### **Emendamento 1**

#### **Proposta di direttiva Considerando 1**

##### *Testo della Commissione*

(1) La direttiva 2004/37/CE ha per oggetto la protezione dei lavoratori dai rischi per la loro salute e la loro sicurezza

##### *Emendamento*

(1) La direttiva 2004/37/CE ha per oggetto la protezione dei lavoratori dai rischi per la loro salute e la loro sicurezza derivanti

---

<sup>1</sup> GU C 288 del 31.8.2017, p. 56.

derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro e fissa le pertinenti prescrizioni minime, compresi i valori limite, sulla base dei dati scientifici e tecnici disponibili.

dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro e fissa le pertinenti prescrizioni minime, compresi i valori limite ***di esposizione professionale vincolanti che non possono essere superati***, sulla base dei dati scientifici e tecnici disponibili.

Or. en

## **Emendamento 2**

### **Proposta di direttiva Considerando 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(1 bis) Il rispetto dei valori limite non pregiudica gli altri obblighi a carico dei datori di lavoro ai sensi della citata direttiva, in particolare la riduzione dell'impiego di agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro, la prevenzione o la limitazione dell'esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni e le misure da attuare a tal fine. Tra le misure in oggetto dovrebbero rientrare, sempre che ciò sia tecnicamente possibile, la sostituzione dell'agente cancerogeno o mutageno con una sostanza, una miscela o un procedimento innocuo o meno nocivo per la salute del lavoratore, il ricorso a un sistema chiuso o altre misure intese a ridurre il livello di esposizione dei lavoratori.***

Or. en

## **Emendamento 3**

### **Proposta di direttiva Considerando 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(1 ter) Le prescrizioni di cui alla direttiva 2004/37/CE sono intese a proteggere i***

*lavoratori dagli agenti cancerogeni e mutageni a livello di Unione e devono essere considerate prescrizioni minime. Gli Stati membri possono stabilire valori limite e misure di protezione più rigorosi.*

Or. en

## Emendamento 4

### Proposta di direttiva Considerando 3

#### *Testo della Commissione*

(3) Il comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici ("*il comitato*")<sup>55</sup> *assiste* la Commissione, in particolare, nella valutazione dei dati scientifici più recenti e nel proporre i valori limite di esposizione professionale per la tutela dei lavoratori dai rischi chimici, da fissare a livello dell'Unione a norma della direttiva 98/24/CE del Consiglio<sup>56</sup> e della direttiva 2004/37/CE. Sono state esaminate altre fonti di informazioni scientifiche, sufficientemente solide e di dominio pubblico.

---

<sup>55</sup> Decisione 2014/113/UE della Commissione, del 3 marzo 2014, che istituisce un comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici e che abroga la decisione 95/320/CE (GU L 62 del 4.3.2014, pag. 18).

<sup>56</sup> Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il

#### *Emendamento*

(3) Il comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici (*SCOEL*)<sup>55</sup> *e il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS)*<sup>55 bis</sup>, *assistono* la Commissione, in particolare, nella valutazione dei dati scientifici *e tecnici* più recenti e nel proporre i valori limite di esposizione professionale per la tutela dei lavoratori dai rischi chimici, da fissare a livello dell'Unione a norma della direttiva 98/24/CE<sup>56</sup> del Consiglio e della direttiva 2004/37/CE. Sono state esaminate altre fonti di informazioni scientifiche, sufficientemente solide e di dominio pubblico.

---

<sup>55</sup> Decisione 2014/113/UE della Commissione, del 3 marzo 2014, che istituisce un comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici e che abroga la decisione 95/320/CE (GU L 62 del 4.3.2014, pag. 18).

<sup>55 bis</sup> *Decisione del Consiglio del 22 luglio 2003 che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (GU C 218 del 13.9.2003, pag. 1).*

<sup>56</sup> Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il

lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 05.05.1998, pag. 11).

lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 05.05.1998, pag. 11).

Or. en

## Emendamento 5

### Proposta di direttiva Considerando 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(3 bis) La direttiva 2004/37/CE dovrebbe essere riesaminata periodicamente e rivista ove risulti necessario alla luce dei dati scientifici e tecnici, tra cui i dati sul rischio residuo, previa consultazione dello SCOEL e del CCSS, ai fini di una migliore tutela dei lavoratori. È auspicabile fissare valori limite per tutti gli agenti cancerogeni e mutageni per i quali risulti possibile in virtù delle informazioni disponibili.***

Or. en

## Emendamento 6

### Proposta di direttiva Considerando 4

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(4) Conformemente alle raccomandazioni del *comitato*, ove disponibili, le note relative alla penetrazione cutanea e/o i valori limite di esposizione professionale per via inalatoria sono stabiliti in funzione di un periodo di riferimento di otto ore, media ponderata nel tempo (valori limite di esposizione di lunga durata) e, per alcuni agenti cancerogeni o mutageni, di periodi di riferimento più brevi, in genere di quindici minuti, media ponderata nel tempo (valori limite di esposizione di

(4) Conformemente alle raccomandazioni **dello SCOEL e del CCSS**, ove disponibili, le note relative alla penetrazione cutanea e/o i valori limite di esposizione professionale per via inalatoria sono stabiliti in funzione di un periodo di riferimento di otto ore, media ponderata nel tempo (valori limite di esposizione di lunga durata) e, per alcuni agenti cancerogeni o mutageni, di periodi di riferimento più brevi, in genere di quindici minuti, media ponderata nel tempo (valori

breve durata) per tenere conto degli effetti derivanti da un'esposizione di breve durata.

limite di esposizione di breve durata) per tenere conto degli effetti derivanti da un'esposizione di breve durata.

Or. en

## Emendamento 7

### Proposta di direttiva Considerando 5

#### *Testo della Commissione*

(5) Vi sono sufficienti elementi di prova della cancerogenicità degli oli precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore. Questi oli motore usati sono generati da un procedimento di lavorazione e pertanto non sono soggetti a classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>57</sup>. **Il comitato** ha individuato la possibilità che tali oli siano assorbiti in misura significativa attraverso l'epidermide, ha valutato che l'esposizione professionale avviene per via cutanea e ha vivamente raccomandato l'introduzione di una nota relativa alla penetrazione cutanea. È pertanto opportuno includere i lavori comportanti esposizione agli oli precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore nell'allegato I della direttiva 2004/37/CE e inserire una nota relativa alla penetrazione cutanea nell'allegato III, parte B, della medesima direttiva, indicante la possibilità di una rilevante assunzione per via cutanea.

#### *Emendamento*

(5) Vi sono sufficienti elementi di prova della cancerogenicità degli oli precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore. Questi oli motore usati sono generati da un procedimento di lavorazione e pertanto non sono soggetti a classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>57</sup>. **Lo SCOEL** ha individuato la possibilità che tali oli siano assorbiti in misura significativa attraverso l'epidermide, ha valutato che l'esposizione professionale avviene per via cutanea e ha vivamente raccomandato l'introduzione di una nota relativa alla penetrazione cutanea. **Il CCSS ha approvato l'inserimento degli oli motore usati nell'allegato I alla direttiva 2004/37/CE, riconoscendo nel contempo che la via di esposizione che desta preoccupazione è la pelle.** È pertanto opportuno includere i lavori comportanti esposizione agli oli precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore nell'allegato I della direttiva 2004/37/CE e inserire una nota relativa alla penetrazione cutanea nell'allegato III, parte B, della medesima direttiva, indicante la possibilità di una rilevante assunzione per via cutanea.

<sup>57</sup> Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

<sup>57</sup> Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

Or. en

## Emendamento 8

### Proposta di direttiva Considerando 5 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(5 bis) La natura cancerogena delle emissioni dei gas di scarico dei motori diesel derivanti dalla combustione di gasolio nei motori ad accensione spontanea è ampiamente dimostrata. Le emissioni di gas di scarico dei motori diesel sono il risultato di un procedimento e pertanto non sono soggette a classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1 bis</sup>. Il CCSS ha approvato l'inserimento dell'esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel tradizionali nell'allegato I della direttiva 2004/37/CE e ha richiesto ulteriori indagini sugli aspetti tecnico-scientifici dei nuovi tipi di motori. L'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) ha classificato i gas di scarico dei motori diesel come cancerogeni per l'uomo (categoria IARC 1) e l'IARC precisa che, se è vero che l'entità di particolato e sostanze chimiche è ridotta nei nuovi tipi di motori diesel, non è però ancora chiaro come le modifiche quantitative e qualitative si possono tradurre in incidenze diverse sulla salute. L'IARC precisa inoltre che il carbonio elementare, che costituisce un parte significativa di tali emissioni, è comunemente utilizzato come marcatore di esposizione. È pertanto opportuno inserire nell'allegato I alla direttiva 2004/37/CE i*

*lavori che comportano l'esposizione a emissioni di gas di scarico dei motori diesel e fissare nella parte A dell'allegato III alla direttiva 2004/37/CE un valore limite per le emissioni di gas di scarico dei motori diesel calcolate in base al carbonio elementare.*

---

*<sup>1 bis</sup> Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).*

Or. en

## Emendamento 9

### Proposta di direttiva Considerando 6

#### *Testo della Commissione*

(6) Alcune miscele di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) contenenti benzo[a]pirene rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene (categoria 1A o 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 e sono pertanto agenti cancerogeni secondo la definizione della direttiva 2004/37/CE. In relazione a tali miscele **il comitato** ha individuato la possibilità di un assorbimento significativo attraverso l'epidermide. È pertanto opportuno inserire una nota relativa alla penetrazione cutanea nell'allegato III, parte B, della direttiva 2004/37/CE, indicante la possibilità di una rilevante assunzione per via cutanea.

#### *Emendamento*

(6) Alcune miscele di idrocarburi policiclici aromatici (IPA), **tra cui quelle** contenenti benzo[a]pirene, rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene (categoria 1A o 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 e sono pertanto agenti cancerogeni secondo la definizione della direttiva 2004/37/CE. In relazione a tali miscele **lo SCOEL** ha individuato la possibilità di un assorbimento significativo attraverso l'epidermide. **Il CCSS ha riconosciuto l'importanza di introdurre un valore limite di esposizione professionale per gli IPA e ha raccomandato di valutare gli aspetti scientifici allo scopo di proporre un valore limite di esposizione professionale a una data futura.** È pertanto opportuno inserire una nota relativa alla penetrazione cutanea nell'allegato III, parte B, della direttiva 2004/37/CE, indicante la possibilità

di una rilevante assunzione per via cutanea *e svolgere ulteriori indagini per fissare un valore limite per il benzo[a]pirene ai fini di una maggiore protezione dei lavoratori da miscele di idrocarburi policiclici aromatici.*

Or. en

## Emendamento 10

### Proposta di direttiva Considerando 7

#### *Testo della Commissione*

(7) Il tricloroetilene risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno secondo la definizione della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, ivi compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile stabilire valori limite per il tricloroetilene in funzione di un periodo di riferimento di otto ore (valore limite di lunga durata) e di un periodo di riferimento più breve (15 minuti). In relazione a questo agente cancerogeno **il comitato** ha individuato la possibilità di un assorbimento significativo attraverso l'epidermide. Per il tricloroetilene è pertanto opportuno definire valori limite per esposizioni di lunga e di breve durata nell'allegato III, parte A, della direttiva 2004/37/CE e inserire una nota relativa alla penetrazione cutanea nell'allegato III, parte B, della medesima direttiva, indicante la possibilità di una rilevante assunzione per via cutanea. Alla luce dell'evoluzione delle prove scientifiche, i valori limite per tale sostanza saranno oggetto di un monitoraggio particolarmente attento.

#### *Emendamento*

(7) Il tricloroetilene risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno secondo la definizione della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, ivi compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile stabilire valori limite per il tricloroetilene in funzione di un periodo di riferimento di otto ore (valore limite di lunga durata) e di un periodo di riferimento più breve (15 minuti). In relazione a questo agente cancerogeno **lo SCOEL** ha individuato la possibilità di un assorbimento significativo attraverso l'epidermide. **Il CCSS ha approvato un valore limite pratico basandosi sulle informazioni disponibili, ivi compresi i dati scientifici e tecnici.** Per il tricloroetilene è pertanto opportuno definire valori limite per esposizioni di lunga e di breve durata nell'allegato III, parte A, della direttiva 2004/37/CE e inserire una nota relativa alla penetrazione cutanea nell'allegato III, parte B, della medesima direttiva, indicante la possibilità di una rilevante assunzione per via cutanea. Alla luce dell'evoluzione delle prove scientifiche **e il progresso tecnico**, i valori limite per tale sostanza saranno oggetto di un monitoraggio particolarmente attento.

Or. en

## Emendamento 11

### Proposta di direttiva Considerando 8

#### *Testo della Commissione*

(8) La 4,4'-metilendianilina (MDA) risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno secondo la definizione della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile stabilire un valore limite per la 4,4'-metilendianilina. In relazione a questo agente cancerogeno il comitato ha individuato la possibilità di un assorbimento significativo attraverso l'epidermide. Per la 4,4'-metilendianilina è pertanto opportuno definire un valore limite nell'allegato III, parte A, della direttiva 2004/37/CE e inserire una nota relativa alla penetrazione cutanea nell'allegato III, parte B, della medesima direttiva, indicante la possibilità di una rilevante assunzione per via cutanea.

#### *Emendamento*

(8) La 4,4'-metilendianilina (MDA) risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno secondo la definizione della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile stabilire un valore limite per la 4,4'-metilendianilina. In relazione a questo agente cancerogeno il comitato **scientifico** ha individuato la possibilità di un assorbimento significativo attraverso l'epidermide. **Il CCSS ha approvato un valore limite pratico basandosi sulle informazioni disponibili, ivi compresi i dati scientifici e tecnici.** Per la 4,4'-metilendianilina è pertanto opportuno definire un valore limite nell'allegato III, parte A, della direttiva 2004/37/CE e inserire una nota relativa alla penetrazione cutanea nell'allegato III, parte B, della medesima direttiva, indicante la possibilità di una rilevante assunzione per via cutanea.

Or. en

## Emendamento 12

### Proposta di direttiva Considerando 9

#### *Testo della Commissione*

(9) L'epicloridrina (1-cloro-2,3-epossipropano) risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) a norma del regolamento (CE)

#### *Emendamento*

(9) L'epicloridrina (1-cloro-2,3-epossipropano) risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) a norma del regolamento (CE)

n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno secondo la definizione della direttiva 2004/37/CE. Il comitato è giunto alla conclusione che, per questo agente cancerogeno privo di soglia, non è possibile calcolare un valore limite di esposizione basato sulla salute e ha raccomandato di evitare l'esposizione durante l'attività lavorativa. In relazione all'epicloridrina il comitato ha individuato la possibilità di un assorbimento significativo attraverso l'epidermide. Il **comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul lavoro ("CCSS")** ha concordato un valore limite pratico basandosi sulle informazioni disponibili, ivi compresi i dati scientifici e tecnici. Per l'epicloridrina è pertanto opportuno definire un valore limite nell'allegato III, parte A, della direttiva 2004/37/CE e inserire una nota relativa alla penetrazione cutanea nell'allegato III, parte B, della medesima direttiva, indicante la possibilità di una rilevante assunzione per via cutanea.

n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno secondo la definizione della direttiva 2004/37/CE. Il comitato **scientifico** è giunto alla conclusione che, per questo agente cancerogeno privo di soglia, non è possibile calcolare un valore limite di esposizione basato sulla salute e ha raccomandato di evitare l'esposizione durante l'attività lavorativa. In relazione all'epicloridrina il comitato **scientifico** ha individuato la possibilità di un assorbimento significativo attraverso l'epidermide. Il CCSS ha concordato un valore limite pratico basandosi sulle informazioni disponibili, ivi compresi i dati scientifici e tecnici. Per l'epicloridrina è pertanto opportuno definire un valore limite nell'allegato III, parte A, della direttiva 2004/37/CE e inserire una nota relativa alla penetrazione cutanea nell'allegato III, parte B, della medesima direttiva, indicante la possibilità di una rilevante assunzione per via cutanea.

Or. en

## Emendamento 13

### Proposta di direttiva Considerando 10

#### *Testo della Commissione*

(10) L'etilene dibromuro (1,2-dibromoetano, DBE) risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno secondo la definizione della direttiva 2004/37/CE. Il comitato è giunto alla conclusione che, per questo agente cancerogeno privo di soglia, non è possibile calcolare un valore limite di esposizione basato sulla salute e ha raccomandato di evitare l'esposizione durante l'attività lavorativa. In relazione all'etilene dibromuro **il comitato** ha individuato la possibilità di un

#### *Emendamento*

(10) L'etilene dibromuro (1,2-dibromoetano, DBE) risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno secondo la definizione della direttiva 2004/37/CE. Il comitato **scientifico** è giunto alla conclusione che, per questo agente cancerogeno privo di soglia, non è possibile calcolare un valore limite di esposizione basato sulla salute e ha raccomandato di evitare l'esposizione durante l'attività lavorativa. In relazione all'etilene dibromuro **lo SCOEL** ha individuato la possibilità di un

assorbimento significativo attraverso l'epidermide. Il **comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul lavoro ("CCSS")** ha concordato un valore limite pratico basandosi sulle informazioni disponibili, ivi compresi i dati scientifici e tecnici. Per l'etilene dibromuro è pertanto opportuno definire un valore limite nell'allegato III, parte A, della direttiva 2004/37/CE e inserire una nota relativa alla penetrazione cutanea nell'allegato III, parte B, della medesima direttiva, indicante la possibilità di una rilevante assunzione per via cutanea.

assorbimento significativo attraverso l'epidermide. Il CCSS ha concordato un valore limite pratico basandosi sulle informazioni disponibili, ivi compresi i dati scientifici e tecnici. Per l'etilene dibromuro è pertanto opportuno definire un valore limite nell'allegato III, parte A, della direttiva 2004/37/CE e inserire una nota relativa alla penetrazione cutanea nell'allegato III, parte B, della medesima direttiva, indicante la possibilità di una rilevante assunzione per via cutanea.

Or. en

## Emendamento 14

### Proposta di direttiva Considerando 11

#### *Testo della Commissione*

(11) L'etilene dicloruro (1,2-dicloroetano, DCE) risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno secondo la definizione della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile stabilire un valore limite per l'etilene dicloruro. In relazione all'etilene dicloruro **il comitato** ha individuato la possibilità di un assorbimento significativo attraverso l'epidermide. Per l'etilene dicloruro è pertanto opportuno definire un valore limite nell'allegato III, parte A, della direttiva 2004/37/CE e inserire una nota relativa alla penetrazione cutanea nell'allegato III, parte B, della medesima direttiva, indicante la possibilità di una rilevante assunzione per via cutanea.

#### *Emendamento*

(11) L'etilene dicloruro (1,2-dicloroetano, DCE) risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno secondo la definizione della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile stabilire un valore limite per l'etilene dicloruro. In relazione all'etilene dicloruro **lo SCOEL** ha individuato la possibilità di un assorbimento significativo attraverso l'epidermide. **Il CCSS ha concordato un valore limite pratico basandosi sulle informazioni disponibili, ivi compresi i dati scientifici e tecnici, pur sottolineando la mancanza di dati scientifici affidabili e aggiornati, in particolare per quanto riguarda le modalità di intervento.** Per l'etilene dicloruro è pertanto opportuno definire un valore limite nell'allegato III, parte A, della direttiva 2004/37/CE e inserire una nota relativa alla penetrazione cutanea nell'allegato III, parte B, della medesima direttiva, indicante la possibilità di una

rilevante assunzione per via cutanea.

Or. en

## **Emendamento 15**

### **Proposta di direttiva Considerando 13**

#### *Testo della Commissione*

(13) La Commissione ha richiesto il parere del *comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, istituito con decisione del Consiglio del 22 luglio 2003*, e ha portato avanti una consultazione in due fasi delle parti sociali europee, conformemente all'articolo 154 del TFUE.

#### *Emendamento*

(13) La Commissione ha richiesto il parere del **CCSS** e ha portato avanti una consultazione in due fasi delle parti sociali europee, conformemente all'articolo 154 del TFUE.

Or. en

## **Emendamento 16**

### **Proposta di direttiva Considerando 15**

#### *Testo della Commissione*

(15) I valori limite fissati nella presente direttiva saranno oggetto di un riesame alla luce dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE<sup>58</sup> e dei pareri del comitato per la valutazione dei rischi (RAC)

#### *Emendamento*

(15) I valori limite fissati nella presente direttiva saranno oggetto di un riesame alla luce dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE<sup>58</sup> e dei pareri del comitato per la valutazione dei rischi (RAC) e del comitato

e del comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC) dell'ECHA, per tenere conto in particolare dell'interazione tra i valori limite stabiliti conformemente alla direttiva 2004/37/CE e le relazioni fra dosi e reazioni, le informazioni sull'effettiva esposizione e, ove disponibili, i DNEL (livelli derivati senza effetto) determinati per le sostanze chimiche pericolose a norma del regolamento di cui sopra.

---

<sup>58</sup> GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

per l'analisi socioeconomica (SEAC) dell'ECHA, per tenere conto in particolare dell'interazione tra i valori limite stabiliti conformemente alla direttiva 2004/37/CE e le relazioni fra dosi e reazioni, le informazioni sull'effettiva esposizione e, ove disponibili, i DNEL (livelli derivati senza effetto) determinati per le sostanze chimiche pericolose a norma del regolamento di cui sopra *ai fini di un'efficace tutela dei lavoratori*.

---

<sup>58</sup> GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

Or. en

## **Emendamento 17**

### **Proposta di direttiva Considerando 16**

#### *Testo della Commissione*

(16) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e la protezione della salute dei lavoratori dai rischi specifici derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, l'Unione può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nell'articolo 5, paragrafo 4, del TUE, la presente direttiva si limita a quanto necessario per il conseguimento di tali obiettivi.

#### *Emendamento*

(16) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e la protezione della salute dei lavoratori dai rischi specifici derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni *e mutageni*, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, l'Unione può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nell'articolo 5, paragrafo 4, del TUE, la presente direttiva si limita a quanto necessario per il conseguimento di tali obiettivi.

Or. en

## **Emendamento 18**

### **Proposta di direttiva Considerando 16 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(16 bis)** *Alla tutela della salute dei lavoratori dovrebbe essere applicato il principio di precauzione.*

Or. en

## **Emendamento 19**

### **Proposta di direttiva Articolo 1 – punto -1 (nuovo) Direttiva 2004/37/CE Articolo 18 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(-1)** *All'articolo 18 bis è aggiunto il seguente paragrafo:*

*"La Commissione, nell'ambito della prossima valutazione dell'attuazione della presente direttiva nel contesto della valutazione di cui all'articolo 17 bis della direttiva 89/391/CEE, valuta altresì la possibilità di fissare un valore limite per il benzo[a]pirene ai fini di una migliore tutela dei lavoratori da miscele di idrocarburi policiclici aromatici. La Commissione propone, se del caso, gli emendamenti e le modifiche necessari relativamente a tali sostanze."*

Or. en

## **Emendamento 20**

### **Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 Direttiva 2004/37/CE Allegato I – punto 6 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**6 bis. Lavori che comportano l'esposizione ai gas di scarico dei motori diesel.**

Or. en

## **Emendamento 21**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato – tabella 1**

Direttiva 2004/37/CE

Allegato III – parte A – riga 5 bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

<b>Emissioni di gas di scarico dei motori diesel</b>	<b>0,05<sup>7 bis</sup></b>	–	–	–	–	–
--	-----------------------------	---	---	---	---	---

<sup>7 bis</sup> *misurate sotto forma di carbonio elementare*

Or. en

## **Emendamento 22**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato – tabella 2**

Direttiva 2004/37/CE

Allegato III – parte B – colonna 3 – riga 1

*Testo della Commissione*

–	–	Miscela di idrocarburi policiclici aromatici contenenti benzo[a]pirene definite cancerogene ai sensi della direttiva	Pelle
---	---	--	-------

*Emendamento*

- – Miscela di idrocarburi policiclici aromatici, ***tra cui quelle*** contenenti benzo[a]pirene definite cancerogene ai sensi della direttiva Pelle

Or. en

## MOTIVAZIONE

### Preambolo

Il 10 gennaio 2017 la Commissione ha pubblicato la sua proposta di direttiva che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Il suo obiettivo consiste nel migliorare e precisare il quadro giuridico vigente ai fini di una maggiore tutela della salute dei lavoratori, riducendone l'esposizione agli agenti chimici cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro e promuovendo nel contempo condizioni di concorrenza più eque per gli operatori economici.

Al relatore preme ricordare che il cancro è la prima causa di mortalità sul luogo di lavoro nell'Unione europea. Secondo l'Istituto nazionale dei Paesi Bassi per la salute pubblica e l'ambiente (RIVM)<sup>1</sup>, nel 2012 sono stati diagnosticati in Europa tra 91 500 e 150 500 nuovi casi di cancro dovuti a un'esposizione nociva a sostanze cancerogene sul luogo di lavoro. Secondo i dati della Commissione<sup>2</sup>, nell'Unione europea muoiono ogni ora da sette a dodici persone a causa di un cancro di origine professionale.

Questa seconda proposta di revisione dovrebbe garantire una maggiore protezione ad almeno quattro milioni di lavoratori, precisando nel contempo le norme per i datori di lavoro e le autorità di vigilanza. Insieme, le due prime proposte<sup>3</sup> di revisione della direttiva 2004/37/CE dovrebbero permettere di prevenire oltre 100 000 decessi imputabili a tumori professionali.

### Processo di revisione periodico e continuo

Il relatore accoglie con favore l'attuale proposta di revisione della direttiva 2004/37/CE e si compiace della decisione della Commissione di presentare una terza revisione della direttiva in oggetto; la incoraggia altresì a proseguire in tal senso istituendo una procedura di revisione periodica e continua, in stretta collaborazione con il Comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici<sup>4</sup> (in appresso, il "comitato scientifico") e il Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro<sup>5</sup> (in appresso, il "comitato consultivo"). Le future revisioni devono in particolare permettere di rivedere i valori limite vigenti, se necessario, fissare valori limite per le nuove sostanze, nonché ampliare l'ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE agli agenti reprotossici, come sostenuto dal Parlamento europeo.

---

<sup>1</sup> "Work-related cancer in the European Union : Size, impact and options for further prevention", pubblicazione sul sito del RIVM, pag.11.

<sup>2</sup> COM(2017) 11 final

<sup>3</sup> Prima proposta di revisione: COM(2016) 248 final

<sup>4</sup> Decisione 2014/113/UE della Commissione, del 3 marzo 2014, che istituisce un comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici e che abroga la decisione 95/320/CE (GU L 62 del 4.3.2014, pag. 18).

<sup>5</sup> Decisione 2003/C 218/01 del Consiglio che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (GU C 2018 del 13.9.2003, pagg. 1-4).

## Raccomandazioni del comitato scientifico e del comitato consultivo

Il relatore plaude al processo di consultazione condotto dalla Commissione prima di ogni proposta di revisione della direttiva 2004/37/CE e quale illustrato nella valutazione dell'impatto<sup>1</sup> della stessa.

Le raccomandazioni formulate dai comitati scientifico e consultivo consentono alla Commissione di basarsi su dati scientifici e tecnici all'atto di proporre o rivedere i valori limite di esposizione professionale.

Tali raccomandazioni, parimenti ad altre informazioni scientifiche provenienti da fonti affidabili e di dominio pubblico, aiutano inoltre il Parlamento europeo e il Consiglio a valutare le proposte formulate dalla Commissione e, se del caso, a presentare emendamenti. È su tale base che il relatore presenta il progetto di relazione in esame, che combina maggiore protezione dei lavoratori e fattibilità tecnica per le imprese.

## Gas di scarico dei motori diesel

Il relatore prende atto delle motivazioni fornite dalla Commissione nella sua valutazione d'impatto che hanno determinato la scelta di non includere i gas di scarico dei motori diesel nell'allegato I alla direttiva 2004/37/CE e a non fissare alcun corrispondente valore limite nell'allegato III.

Occorre tuttavia ricordare che, secondo l'Istituto di medicina del lavoro<sup>2</sup>, 3,6 milioni di lavoratori nell'Unione europea sono potenzialmente esposti ai gas di scarico dei motori diesel oltre i livelli di base e che la media geometrica di esposizione stimata è pari a  $13\mu\text{g}/\text{m}^3$  (o  $0,013\text{ mg}/\text{m}^3$ ). Sempre secondo il citato istituto, 4 556 persone hanno perso la vita a seguito di un cancro legato all'esposizione professionale ai gas di scarico di motori diesel nel 2010.

Il relatore ritiene pertanto necessario e urgente intervenire a livello europeo al fine di ridurre l'esposizione dei lavoratori ai gas di scarico dei motori diesel aggiungendo all'allegato I i lavori comportanti l'esposizione a tali gas di scarico e fissando un valore limite di esposizione professionale nell'allegato III di  $50\mu\text{g}/\text{m}^3$  ( $0,05\text{ mg}/\text{m}^3$ ) calcolato sulla base del carbonio elementare<sup>3</sup>. Tale indicatore, ampiamente riconosciuto dalla comunità scientifica, è utilizzato in particolare in Austria e potrebbe esserlo anche in altri Stati membri, come la Germania e i Paesi Bassi, per fissare il proprio valore limite per le emissioni di gas di scarico dei motori diesel.

Se il comitato consultivo raccomanda di operare una distinzione tra i vecchi e i nuovi motori diesel, il Centro internazionale di ricerca sul cancro (che fa parte dell'Organizzazione mondiale della sanità) ha comunque classificato nel 2012 i gas di scarico dei motori diesel tra quelli cancerogeni per l'uomo. Secondo il Centro internazionale, sono intervenuti dei cambiamenti nella composizione dei carburanti, tra cui una netta riduzione del tenore di zolfo,

---

<sup>1</sup> SWD(2017) 7 final

<sup>2</sup> Progetto di ricerca dell'IOM P937, maggio 2011 – *Health, social-economic and environmental aspects of possible amendments to the EU Directive on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens and mutagens at work – Diesel engine exhaust emissions.*

<sup>3</sup> Il gas di scarico dei motori diesel, prodotto dalla combustione del carburante diesel, è una miscela complessa di sostanze nocive tra le quali rientra il carbonio elementare. Il carbonio elementare, che costituisce una parte significativa dei gas di scarico dei motori diesel, è spesso utilizzato come marcatore di esposizione.

modifiche alla progettazione dei motori per una combustione più efficace del carburante e l'abbattimento delle emissioni grazie a tecnologie di controllo dei gas di scarico. Il Centro aggiunge che, sebbene l'emissione di particolato e di sostanze chimiche sia calata grazie a tali cambiamenti, si ignora a tutt'oggi se tali modifiche quantitative e qualitative possono incidere in maniera diversa sulla salute<sup>1</sup>.

Pertanto, e sulla base del considerando 14 della direttiva 2004/37/CE, secondo cui il principio di precauzione deve essere applicato alla tutela della salute dei lavoratori, il relatore raccomanda di tenere conto delle emissioni di tutti i motori diesel senza distinzione.

### **Idrocarburi policiclici aromatici**

Il relatore prende atto del parere del Comitato consultivo<sup>2</sup> in merito al benzo[a]pirene, ritenendo che un valore limite di esposizione professionale è importante per gli idrocarburi policiclici aromatici. Il relatore propone pertanto di presentare un emendamento in cui si invita la Commissione a proseguire il lavoro inteso a proporre un valore limite di esposizione per gli idrocarburi policiclici aromatici calcolato sulla base del benzo[a]pirene.

Se l'introduzione di una nota relativa alla "penetrazione cutanea" nella parte B dell'allegato III, per le miscele di idrocarburi policiclici aromatici contenenti benzo[a]pirene rappresenta un passo avanti importante ai fini di una migliore tutela dei lavoratori, al relatore preme sottolineare che anche miscele di idrocarburi aromatici policiclici non contenenti benzo[a]pirene rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene di categoria 1A o 1B di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 e possono essere assorbite per via cutanea. Ecco perché il relatore propone di estendere la nota relativa alla "penetrazione cutanea" a tutte le miscele di idrocarburi policiclici aromatici, come raccomandato dal Consiglio nei suoi orientamenti di massima.

### **Prevenzione e controlli**

La direttiva 2004/37/CE garantisce una migliore tutela dei lavoratori dagli agenti cancerogeni e mutageni sul luogo di lavoro. Il relatore desidera altresì sottolineare l'importanza degli accordi settoriali o multisettoriali negoziati dalle parti sociali. Si tratta di accordi che integrano le disposizioni della citata direttiva, elencando le prassi corrette che consentono alle imprese di adottare misure preventive per ridurre l'esposizione dei lavoratori a una o più sostanze cancerogene o mutagene. A tale riguardo il relatore plaude all'accordo NEPSi<sup>3</sup> sulla tutela della salute dei lavoratori attraverso la manipolazione e l'uso corretti della silice cristallina e dei suoi prodotti, il quale, in aggiunta alla direttiva 2004/37/CE, è inteso a garantire una maggiore protezione dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Al relatore preme inoltre sottolineare l'importanza dei controlli effettuati sul luogo di lavoro per verificare la corretta applicazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2004/37/CE all'interno delle imprese. Il relatore incoraggia gli Stati membri ad adoperarsi affinché l'azione degli organismi nazionali di controllo non si limiti a sanzionare le imprese che non rispettano le disposizioni della direttiva citata, ma anche a individuarne le cause e offrire soluzioni alle

---

<sup>1</sup> Comunicato stampa del CIRC, 12 giugno 2012 – IARC: Diesel engine exhaust carcinogenic

<sup>2</sup> CCSS, Doc. 727/13

<sup>3</sup> "NEPSi" è l'acronimo di *\*European Network for Silica\** formata dalle associazioni di settore europee dei lavoratori e dei datori di lavoro che hanno sottoscritto, il 25 aprile 2006, l'accordo di dialogo sociale sulla protezione della salute dei lavoratori attraverso la manipolazione e l'uso corretti della silice cristallina e dei suoi prodotti.

imprese interessate per migliorare l'efficacia della presente direttiva, in particolare in seno alle piccole e medie imprese.